

REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

COMUNE DI MONTELUPONE



**RELAZIONE TECNICA SULLA CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

Progettisti incaricati:

Ing. Antonio Iannotti

Ing. Fabio Spalletti

1. INTRODUZIONE.....3

1.1	PREMESSA.....	3
1.2	CENNI STORICI DELLA CITTÀ DI MONTELUPONE.....	5
1.3	QUADRO NORMATIVO.....	7
1.4	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.....	11

2 LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTELUPONE.....15

2.1	PREMESSA.....	15
	Tabella 2.1.1: Indicazioni generali per la classificazione acustica del territorio.....	16
2.2	LA METODOLOGIA GENERALE.....	17
2.3	LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	19
	2.3.1 <i>Le infrastrutture stradali</i>	20
2.4	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE (CLASSE I).....	26
	S1.....	27
	Classe III.....	27
	Tab. 2.4.2 Elenco delle aree particolarmente protette poste in Classe I.....	28
2.5	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE POSTE IN CLASSE V (PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI) E CLASSE VI (ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI).....	29
	Tab. 2.5.1 Elenco delle zone industriali poste in Classe V.....	30
2.6	L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE POSTE IN CLASSE II, CLASSE III, CLASSE IV.....	31
2.7	LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTELUPONE.....	35
2.8	LE AREE DESTINATE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.....	37
2.9	GLI ELABORATI E LA DOCUMENTAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI MONTELUPONE.....	39
2.10	PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	41
2.11	OSSERVAZIONI AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	41
	ALLEGATO A.....	42
	ALLEGATO B.....	45

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il Comune di Montelupone ha affidato agli Ingg. Antonio Iannotti e Fabio Spalletti l'incarico di effettuare la zonizzazione acustica del territorio comunale, così come previsto dalla Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dalla Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche".

In particolare tale incarico prevede analisi e studi finalizzati alla redazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale.

La struttura di tale incarico delinea la metodologia operativa che deve essere seguita per arrivare alla definizione dei piani di risanamento acustico comunali, che alla luce della già citata legge quadro n. 447/95, costituiscono gli strumenti più importanti per la progressiva riduzione del danno ambientale conseguente all'inquinamento urbano da rumore.

L'inquinamento da rumore è una delle cause di malessere ambientale più diffusa ed insidiosa, particolarmente presente in ambiti territoriali urbani ad elevata densità abitativa ed alto sviluppo economico, in cui le esigenze di mobilità ed il livello di motorizzazione sono particolarmente elevati.

La legge quadro dà una definizione precisa di inquinamento acustico ambientale, come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle altre attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento di tali ambienti e interferenza con le legittime fruizioni che in esse si svolgono. Al fine di poter definire la presenza di situazioni di inquinamento da rumore, il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee sotto il profilo acustico secondo la classificazione indicata nella tabella A di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Sulla base di tale definizione si ha inquinamento acustico non solo nel caso, particolarmente grave, in cui i livelli sonori sono talmente alti da poter causare danni alla salute, ma anche nei casi , meno gravi ma molto più frequenti, in cui le sorgenti sonore arrechino disturbo agli abitanti nello svolgimento delle varie attività

Ma la legge quadro va anche oltre il concetto stesso di disturbo delle diverse attività svolte dai ricevitori, ma lega il concetto di inquinamento acustico anche a quei casi in cui esso provochi una degradazione dell'uso del territorio, indipendentemente dalla presenza continua di ricevitori. Pertanto il problema dell'inquinamento acustico viene strettamente correlato alle diverse tipologie di destinazione d'uso del territorio.

Pertanto, la definizione degli obiettivi di prevenzione, la individuazione delle aree da bonificare e la scelta delle azioni di risanamento, richiedono in primo luogo la suddivisione preventiva del territorio comunale in classi acustiche cui competono differenti valori limite del livello sonoro.

La classificazione acustica del territorio deve disciplinare l'uso del territorio garantendo un giusto equilibrio tra l'esigenza di protezione dei cittadini dall'inquinamento acustico e le legittime esigenze delle attività produttive, turistiche, commerciale e terziarie che sono essenziali per un organico sviluppo del territorio.

Successivamente per verificare la presenza di superamento di tali limiti risulta quindi necessario effettuare misure fonometriche opportunamente mirate anche alla individuazione delle sorgenti responsabili di tale superamento.

A questo punto sarà possibile individuare le zone critiche del territorio comunale in cui sarà necessario effettuare interventi di risanamento acustico, prevedendo precise gradualità e priorità di intervento.

1.2 Cenni storici della città di Montelupone

Il territorio del Comune di Montelupone si espande per una superficie di circa 32,8 km² con circa 3.400 abitanti.

Le origini di Montelupone si confondono tra storia e leggenda. Alcuni studiosi sostengono che sia stato fondato da un compagno di Ercole Libico che, dispersosi in seguito ad una tempesta, approdò nel tratto di mare Adriatico dove sfocia il fiume Potenza, dando così origine ai centri di Porto Recanati, Recanati, Montesanto (Potenza Picena) e Montelupone

Di contro altri sostengono che Montelupone abbia avuto la sua origine dalla famiglia romana "Lippia", i cui discendenti "Lippo e Lupo" scelsero questa zona per costruirvi le loro ville: "Mons Lupia", come si legge in una Epistola di Cicerone. Panfilo, nel poema intitolato "Piceno", ne fa risalire il nome alle genti insediatesi nella zona e provenienti dalla Grecia. Attraverso trasformazioni ed aggiunte dei tempi, il nome originario si è andato modificando in Montis Luponis ed oggi Montelupone.

Documenti risalenti all'anno mille testimoniano possedimenti in zona, con la presenza di tale castello, da parte dell'Abbazia di S.Apollinare in Classe (Ravenna).

Dalla munificenza di una nobildonna della famiglia Grimaldi attorno all'anno 907 ebbe origine l'Abbazia Benedettina di San Firmano, nei pressi del fiume Potenza, che per un certo periodo di tempo, tenne feudalmente anche il centro di Montelupone. La regola benedettina "ora et labora" portò grande giovamento alle popolazioni locali, fra fermento spirituale e bonifica dei campi in un'epoca di grande sviluppo culturale. Il Monastero di S. Firmano raggiunse il controllo di un vasto territorio che si estendeva fino a Civitanova Marche, ben oltre gli attuali confini comunali; subì le sorti del tempo, le lotte atroci e cruenti fra le fazioni guelfe e ghibelline, restando attivo fino al XV° secolo

Questa terra vide la sovranità del vescovo di Pausola e quindi del vescovo di Fermo, la cui soggezione ebbe termine con l'elezione al soglio pontificio di Papa Sisto V°, il quale, costituendo la nuova Diocesi di Loreto, nel 1586, volle includervi, quale segno di riconoscenza, anche Montelupone.

Nell'ultimo conflitto mondiale Montelupone fu occupato dalle truppe tedesche, che, in ritirata di fronte all'avanzare degli alleati polacchi e inglesi, colpirono la chiesa di S. Chiara. Nello stesso periodo, ospitò l'ospedale militare di zona, proseguendo una tradizione di soccorso e solidarietà di cui la popolazione locale si è sempre distinta fin dal medioevo.

1.3 Quadro normativo

La classificazione acustica dei territori comunali è stata inizialmente prevista dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto stabiliva che il territorio comunale dovesse essere suddiviso in zone acusticamente omogenee, secondo sei classi, per ciascuna delle quali venivano fissati i limiti massimi ammissibili del livello equivalente di intensità sonora.

Successivamente tali adempimenti sono stati previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico". In tale legge sono fissate le finalità, sono definiti i concetti fondamentali (inquinamento acustico, sorgenti sonore fisse e mobili, valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità) e sono stabilite le competenze di i Stato, Regioni, Province e Comuni, ribadendo che tra le competenze dei Comuni figura la classificazione acustica del territorio comunale.

Trattandosi di una legge quadro, la stessa fissa i principi generali, demandando gli aspetti particolari ed applicativi a leggi, decreti e regolamenti di attuazione.

In particolare era prevista da parte dello Stato l'emanazione dei decreti attuativi relativi a:

- Valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità
- Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore
- Criteri per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore nelle infrastrutture stradali
- Requisiti acustici delle sorgenti interne agli edifici e requisiti acustici passivi degli edifici
- Norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali e ferroviarie
- Modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali.
- Requisiti per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica
- Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante

A tutt'oggi risultano emanate le seguenti norme:

- Decreto Ministero dell'Ambiente, 11 dicembre 1996, "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 18 settembre 1997, "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante". La sua entrata in vigore, per la parte relativa all'acquisto della strumentazione è stata prorogata di sei mesi dal D.P.C.M. 19.12.97. E' stato quindi abrogato dalle disposizioni dell'Art. 8 del D.P.C.M. 16.4.99 n. 215
- Decreto Ministero dell'Ambiente, 31 ottobre 1997, "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- Decreto del Presidente della Repubblica, 11 dicembre 1997, n. 496, "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- Decreto Ministero dell'Ambiente, 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio della attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Decreto del Presidente della Repubblica, 18 novembre 1998, n. 459, "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 aprile 1999, n. 215, "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- Decreto del Ministero dell'Ambiente, 20 maggio 1999, "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la

classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”

- Decreto del Presidente della Repubblica, 9 novembre 1999, n. 476, “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni”
- Decreto del Ministero dell’Ambiente, 3 dicembre 1999, “Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti”
- Decreto del Ministero dell’Ambiente, 29 novembre 2000, “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 23 novembre 2001, “Modifiche all’allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”
- Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n.262, “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”
- Decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 2004, n. 142, “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”
- Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n.13, “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.194, “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale.

Per quanto riguarda i piani di classificazione e di risanamento acustico, la Legge Quadro 447/95 prevede anche che i criteri in base ai quali i Comuni debbano procedere, vengano stabiliti con apposite leggi regionali. Inoltre alle Regioni è anche demandato il compito di definire, sulla base delle proposte pervenute e delle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, un piano triennale di intervento con le relative priorità.

La Regione Marche ha emanato la Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 – “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” e successivamente (B.U.R. Regione Marche n. 137 del 11/07/2003) ha provveduto ad emanare le linee guida, a cui i Comuni devono attenersi per la redazione dei Piani di classificazione acustica e dei Piani di risanamento acustico.

1.4 Classificazione acustica del territorio

La classificazione acustica, così come prevista dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e dall’art. 2 della L.R. n.28 del 14/11/01 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche”, consiste nella suddivisione del territorio comunale nelle sei classi riportate nella tabella seguente:

Tabella 1.4.1: Classi acustiche (Tab. A del D.P.C.M. 14/11/97)

CLASSE I – Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III – Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV – Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V – Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa, per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all’interno di ogni zona territoriale, utilizzando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione ponderato A, espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, uno per il periodo diurno (dalle ore 6 alle 22) e uno per il periodo notturno (dalle ore 22 alle 6).

Due coppie di valori sono relativi alla disciplina delle sorgenti sonore e sono:

- valori limite di emissione
- valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali)

Le altre due coppie sono invece relative alla pianificazione delle azioni di risanamento e sono:

- valori di attenzione
- valori di qualità.

La definizione di tali valori limite è riportata nella Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, mentre i valori numerici sono fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, così come riportato sinteticamente nelle tabelle seguenti.

Tabella 1.4.2: Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.		
Classi di destinazione d’uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tabella 1.4.3: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.		
Classi di destinazione d’uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all’interno delle rispettive fasce di pertinenza.
All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Tabella 1.4.4: Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A)

Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.		
Differenza in dB(A)	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
	5	3
<p>Note: Tali valori non si applicano:</p> <ol style="list-style-type: none"> nelle aree classificate nella classe VI della Tabella 1; nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; <input type="checkbox"/> se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno; alla rumorosità prodotta da: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; <input type="checkbox"/> attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; <input type="checkbox"/> servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. 		

Tabella 1.4.5: Valori limite di attenzione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.		
Per tutte le classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
Se riferiti ad un'ora	I valori della tabella 3 aumentati di 10 dB(A)	I valori della tabella 3 aumentati di 5 dB(A)
Se relativi ai tempi di riferimento	I valori di cui alla tabella 3	I valori di cui alla tabella 3

Tabella 1.4.6: Valori di qualità - Leq in dB(A)

Definizione: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro n°447.		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Pertanto, in accordo con quanto affermato nelle Linee guida della Regione Marche, la classificazione acustica del territorio, fornendo il quadro di riferimento per i valori limite del rumore ambientale, consente:

- di verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio provocano un superamento dei limiti di zona e, quindi, di impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico;
- di fornire, già in fase di progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture eccetera.
- di orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima acustico.

Perciò, nel quadro normativo delineato dalla Legge 447/95 e dai decreti conseguenti, la classificazione in zone acusticamente omogenee risulta essere un atto tecnico-politico complesso e con rilevanti implicazioni.

Infatti essa disciplina l'uso del territorio tenendo conto del parametro ambientale connesso con l'impatto acustico delle attività svolte e di tale parametro devono tenere conto gli strumenti urbanistici (piani regolatori, piani dei trasporti, piani urbani del traffico ecc.).

Obiettivi principali di tale attività di governo del territorio è quello di renderlo meno vulnerabile ai fattori di rumorosità ambientale, mediante la prevenzione del deterioramento delle zone non inquinate, con particolare riguardo alle nuove aree di urbanizzazione, ed il risanamento delle zone ad elevato inquinamento acustico.

2 LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTELUPONE

2.1 Premessa

Sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida regionali, l'impostazione generale della classificazione acustica del territorio di Montelupone è basata sulla tipologia d'uso del territorio, ovvero sulle sue prevalenti condizioni di effettiva fruizione.

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata ci si è orientati verso una tipologia di tipo prevalentemente qualitativo, in considerazione della buona conoscenza dell'uso del territorio unita al fatto che si sono potute utilizzare le aggiornate ed approfondite analisi svolte nell'ambito della concomitante redazione del Piano Regolatore Generale.

La metodologia adottata si basa pertanto essenzialmente su considerazioni di carattere urbanistico (analisi del territorio in relazione alla destinazione prevista dal Piano Regolatore) e su indicatori socio-economici, quali la densità di popolazione, di esercizi commerciali, di attività produttive ed i volumi di traffico.

In ogni caso, date le notevoli implicazioni connesse con l'adozione della classificazione acustica, la metodologia adottata ha consentito di pervenire ad una precisa lettura della prevalente ed effettiva tipologia di fruizione del territorio e delle conseguenti implicazioni di tipo acustico, anche grazie a frequenti incontri con i tecnici dell'Ufficio Tecnico e con quelli incaricati della redazione del PRG.

I parametri di cui si è tenuto conto per la individuazione delle zone acusticamente omogenee sono essenzialmente quelli che possono provocare l'immissione di rumore sia negli spazi aperti che in quelli abitativi, o per via diretta, come nel caso di macchinari, di impianti, di veicoli di trasporto ecc. o per via indiretta, ad esempio esercitando una funzione di attrazione di persone e conseguentemente di flussi di traffico, come nel caso di poli commerciali o di uffici.

Tali parametri, pertanto, sono individuabili nello svolgimento di attività produttive, di tipo industriale o artigianale, nello svolgimento di attività commerciali o terziarie, nella presenza di funzioni abitative, nella presenza di assi viari ecc..

Nella tabella seguente, desunta dalle Linee guida della Regione Marche, sono riportate alcune indicazioni di carattere estremamente generale, per la individuazione delle diverse classi acustiche, sulla base dei parametri sopra descritti.

Tabella 2.1.1: Indicazioni generali per la classificazione acustica del territorio					
Classe	Aree	Traffico	Densità di popolazione	Presenza di attività commerciali ed uffici	Presenza di attività artigianali e industriali
I	Quiete come elemento base Aree ospedaliere, scolastiche, di particolare interesse urbanistico, ambientale, storico-archeologico, parchi, ecc.				
	Note: Limiti difficilmente compatibili non solo con ogni tipo di attività produttiva e terziaria, ma anche con attività ricreative, sportive, piccoli servizi. No centri storici. Generalmente scuole e ospedali se compatibili con la reale ubicazione.				
II	Residenziali urbane ed extraurbane. Urbane ed extraurbane non necessariamente residenziali	Locale	Bassa	Limitata	Assente
	Note: Aree destinate alla sola funzione abitativa, ovvero al riposo e allo svago, anche rurali ed extraurbane, purchè non interessate da importanti direttrici di traffico. Generalmente non i centri storici				
III	Aree urbane. Aree rurali in cui vengono impiegate macchine operatrici.	Medio	Media	Presente	Limitata
	Note: Verosimilmente gran parte delle zone residenziali, commerciali e terziarie				
IV	Urbane In prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aree portuali	Intenso	Alta	Alta presenza	Presente
	Note: Gran parte delle aree urbane				
V	Insedimenti industriali con scarsità di abitazioni				
	Note: Le abitazioni risultano protette dal criterio differenziale.				
VI	Attività industriali prive di insediamenti abitativi				
	Note: Per eventuali abitazioni non si applica il criterio differenziale. Vincoli urbanistici sulla destinazione d'uso.				

2.2 La metodologia generale

Alcuni criteri generali in accordo con le linee guida emanate dalla Regione Marche sono i seguenti :

- Per quanto riguarda la metodologia utilizzata ci si è orientati verso una tipologia di tipo prevalentemente qualitativo, in considerazione della buona conoscenza dell'uso del territorio, unita al fatto che si sono potute utilizzare le aggiornate ed approfondite analisi svolte nell'ambito della concomitante redazione del Piano Regolatore Generale. La metodologia adottata si basa, pertanto, essenzialmente su considerazioni di carattere urbanistico (analisi del territorio in relazione alla destinazione prevista dal Piano Regolatore) e su indicatori socio-economici, quali la densità di popolazione, di esercizi commerciali ed i volumi di traffico.
- Considerata l'estensione e la morfologia del territorio comunale, nonché la particolare distribuzione della popolazione, concentrata principalmente nel capoluogo ed in corrispondenza delle principali frazioni, l'analisi è stata, inoltre, svolta non sulle sezioni di censimento I.S.T.A.T., ma analizzando i dati quantitativi a disposizione per ciascuna area urbana. Si è preferito utilizzare tale suddivisione del territorio in quanto esistono vaste aree scarsamente abitate e prive di qualsiasi attività commerciale e/o artigianale, in quanto adibite ad attività agricole. Si ritiene, pertanto, che un'analisi così effettuata sia in grado di meglio rappresentare gli aspetti inerenti la classificazione acustica del territorio comunale.
- Il confine tra zone acustiche non può attraversare edifici a qualsiasi uso adibiti. Nel caso ciò si verifichi nella cartografia di progetto, tale fatto è essenzialmente dovuto a problemi di tipo informatico. In tali casi si adotterà il criterio di cautela assegnandolo alla classe più bassa.
- Si è evitata una eccessiva frammentazione delle zone acusticamente omogenee, che di norma dovrebbero essere costituite dalla unione di più unità di base, anche forzando alcune unità territoriali o parti di esse nella classe acustica delle unità adiacenti.

- **Si è evitato, l'accostamento di zone con classi acustiche che differiscono per più di 5 dBA.** Per ottenere tale risultato, in alcuni casi è stato necessario prevedere opportune fasce di transizione di ampiezza sufficiente a garantire il decadimento acustico di almeno 5 dB(A).
- Particolare cura ed attenzione sono state prestate alla classificazione delle aree adiacenti alle infrastrutture di trasporto, con l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per legge e delle aree cuscinetto previste dalle Linee guida regionali
- Non sono state previste classificazioni diverse su base stagionale.
- La classificazione acustica è stata graficata, sulla base della cartografia tecnica regionale, in formato CAD.

2.3 Le infrastrutture di trasporto

Il rumore dovuto alle infrastrutture di trasporto, sia all'esterno che all'interno del territorio urbano, risulta sempre particolarmente elevato, per cui appare evidente l'importanza di una attenta trattazione di tali infrastrutture viarie nell'ambito della classificazione acustica.

Ciò è stato riconosciuto anche dal D.P.C.M. 14.11.97, in cui viene prevista una normativa specifica, da emanare con specifici decreti attuativi, per la determinazione dei livelli acustici ammissibili per le infrastrutture di trasporto e per le relative fasce di pertinenza.

Ciò, inoltre, è particolarmente importante per un territorio come quello del comune di Montelupone, che è attraversato da un importante asse stradale quale la SP 571 "Helvia Recina", con traffico superiore ai 500 veicoli/h.

Pertanto come atto preliminare alla classificazione acustica del territorio si è proceduto alla analisi delle infrastrutture di trasporto, sia per individuare le fasce di pertinenza previste dalla legislazione vigente, all'interno delle quali valgono limiti acustici specifici della particolare tipologia di infrastruttura di trasporto, sia per individuare l'influenza di tali infrastrutture sull'uso del territorio.

Il D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" stabilisce, in applicazione della Legge quadro sull'inquinamento acustico, che i valori limite assoluti di immissione e di emissione ed i valori di attenzione non si applicano al rumore prodotto dalle singole infrastrutture di trasporto, all'interno di fasce territoriali di pertinenza. La definizione della estensione di tali fasce e dei valori limite acustici per le diverse tipologie di infrastrutture di trasporto sono demandati a specifici decreti attuativi.

All'interno del territorio comunale di Montelupone non sono presenti infrastrutture ferroviarie ed aeroportuali.

2.3.1 Le infrastrutture stradali

Con D.P.R. 30/03/04, n. 142 sono state emanate recentemente disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26/10/95, n. 447.

Tale Decreto individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all'infrastruttura stradale, e stabilisce l'estensione delle fasce di pertinenza ed i limiti acustici da rispettare all'interno di esse in base alla tipologia della strada definita dal Codice della Strada.

Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al D.P.R. 30/03/04, n. 142:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

Si intende per infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale e' stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30/03/04, n. 142; i limiti e le rispettive fasce di pertinenza sono riportate nella tabella 2.3.1.

Invece, si intende per infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30/03/04, n. 142 e comunque non ricadente nella nozione di infrastrutture esistenti; i limiti e le rispettive fasce di pertinenza sono riportate nella tabella 2.3.2.

Tabella 2.3.1. Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

Tipo di strada	Sottotipi a fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (Strade a carreggiate separate)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (Tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (Strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E – urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2.3.2. Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione

Tipo di strada	Sottotipi a fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1 (Strade a carreggiate separate)	250	50	40	65	55
	C2 (Tutte le altre strade extraurbane secondarie)	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

La fascia di pertinenza acustica è la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il D.P.R. 30/03/04, n. 142 stabilisce i limiti di immissione del rumore. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

Qualora tali valori, nonché, al di fuori delle fasce di pertinenza, quelli previsti dalla classificazione acustica, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti riportati nella Tabella 2.3.3.

I valori sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

Tab. 2.3.3. Valori limite di immissione del rumore prodotto da infrastrutture stradali esistenti misurati all'interno della stanza

	Leq diurno dB(A)	Leq notturno dB(A)
Ospedali, case di cura e di riposo		35
Scuole	45	
Tutti gli altri ricettori		40

Si evidenzia che per le strade di tipo A, B, C, e D i limiti di immissione vengono stabiliti dal D.P.R. 30/03/04, n. 142, mentre per le strade di tipo E ed F, tali limiti sono definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica. Per le strade classificate E ed F, considerato che per tali categorie i limiti acustici sono fissati dai Comuni, si stabilisce di definire per tali strade i seguenti limiti validi sia per le strade di nuova realizzazione, sia per quelle esistenti ed assimilabili.

Tabella 2.3.4. Limiti di immissione per infrastrutture stradali di tipo E ed F

Tipo di strada	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Classe acustica (tab.A del DPCM 14/11/97 della parte del territorio circostante l'infrastruttura stradale di tipo E o F)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Limiti definiti dal Comune di Montelupone, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
E, F	30	II	50	40	60	50
		III			65	55
		IV			65	55
		V			70	60

Per le strade di tipo E ed F si sceglie di assegnare alle aree all'interno della fascia di pertinenza di 30 metri una classe acustica superiore a quella assegnata al territorio circostante l'infrastruttura stessa, fino ad arrivare ai limiti propri di una classe IV.

Ad esempio in una zona in classe II all'interno della fascia di pertinenza delle infrastrutture stradali valgono i limiti assoluti di immissione propri di una classe III; in una zona in classe III all'interno della fascia di pertinenza per le infrastrutture stradali valgono i limiti assoluti di immissione propri di una classe IV; in una zona in classe IV all'interno della fascia di pertinenza per le infrastrutture stradali valgono i limiti assoluti di immissione propri di una classe IV; in una zona in classe V all'interno della fascia di pertinenza per le infrastrutture stradali valgono i limiti assoluti di immissione propri di una classe V.

Si rammenta che il decreto individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all'infrastruttura stradale, mentre nelle tavole della classificazione acustica presentata sono individuate le classi acustiche all'interno delle quali devono essere rispettati i limiti di tutte le altre sorgenti sonore ad eccezione di quelle dovute alle infrastrutture di trasporto.

Nel caso di edifici scolastici, ospedalieri, sanitari con degenza, case di cura e di riposo non inseriti in aree in Classe I (aree particolarmente protette), il rumore prodotto in facciata di tali edifici dalle sorgenti diverse da quelle dovute ad infrastrutture di trasporto non deve superare i limiti previsti per la Classe I (per gli edifici scolastici valgono i soli limiti diurni) .

Le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, mancando riferimenti specifici sulle Linee guida regionale, non sono state disegnate sulle cartografia inerente la classificazione acustica del territorio comunale.

Per quanto riguarda il rumore prodotto da sorgenti diverse da quelle stradali si è seguita l'indicazione delle Linee guida regionali di classificare le aree adiacenti le autostrade, le strade extraurbane primarie e secondarie, le tangenziali, le strade extraurbane di grande comunicazione e le aree ad esse adiacenti per una estensione di almeno 60 metri dal ciglio della infrastruttura, in classe IV.

Tale criterio di classificazione acustica è stato utilizzato per le aree adiacenti la SP 571 “Helvia Recina” e per la S.P. 21 “Castelletta – Becerica”, nel tratto all’interno della zona industriale “Aneto”, le quali possono essere classificate come strade di tipo Cb “extraurbane secondarie”.

Si è previsto, inoltre, per quanto riguarda il rumore prodotto da sorgenti diverse da quelle stradali, di classificare in classe III le aree adiacenti le altre strade provinciali e le strade locali maggiormente utilizzate.

Tutte le altre strade di tipo locale sono state considerate, ai fini della classificazione acustica, come parte integrante dell’area di appartenenza.

2.4 Individuazione delle aree particolarmente protette (Classe I)

Rientrano in classe acustica I le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione e, ai sensi della L.R. 14/11/2001 n. 28, possono appartenere a tale classe:

- Aree in cui sono insediate strutture ospedaliere;
- Aree in cui sono insediate strutture scolastiche;
- Aree destinate al riposo e allo svago, parchi pubblici, aree di interesse ambientale;
- Aree residenziali rurali;
- Aree di particolare interesse urbanistico;
- Aree di interesse storico-archeologico, parchi e riserve naturali istituiti con legge;

con esclusione delle aree ove sono svolte attività umane non compatibili con la classe I

Nel territorio di Montelupone non sono presenti strutture ospedaliere.

Analogamente, non sono presenti edifici scolastici classificabili come aree protette. Le strutture scolastiche inserite in edifici privi di aree di rispetto sufficientemente estese sono state classificate secondo la zona di appartenenza, ma la loro presenza all'interno di tale zona è stata evidenziata con la simbologia (una S entro un cerchio) prevista dalle Linee guida regionali. La loro protezione rispetto al rumore ambientale può, se necessario, essere realizzata mediante interventi passivi sulle prestazioni acustiche degli edifici. Va comunque sottolineato che la classificazione di strutture scolastiche come aree particolarmente protette non è tassativa, ma va adottata soltanto ove questa sia compatibile con la reale ubicazione di queste strutture.

Tabella 2.4.1: Elenco scuole presenti nel comune di Montelupone

ELENCO SCUOLE				
<i>Istituto scolastico</i>	<i>Identificativo</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Zona</i>	<i>Classificazione acustica area</i>
Scuola media statale Padre C. Benedettucci	S1	Via De Gasperi	Centro periferia	Classe III
Scuola elementare M. Teresa di Calcutta	S2	Pzz.le Beretta Molla	Centro storico	Classe II
Scuola materna paritaria Ancelle Sacro Cuore	S3	Via Vecchiotti	Centro storico	Classe II
Scuola materna San Firmano	S4	San Firmano	C.da San Firmano	Classe II

Per quanto riguarda le aree destinate al riposo e allo svago, a parchi pubblici e quelle di interesse ambientale si è seguito il criterio di assegnare la classe I essenzialmente ad aree destinate ad un uso eminentemente naturalistico, mentre non sono state poste in classe I le aree verdi a scala di quartiere. Pertanto, tutte le aree verdi comunali non sono state classificate come aree protette, ma secondo la zona di appartenenza, in quanto non sufficientemente lontane da strade o edifici a destinazione residenziale o produttiva e, quindi, prive di aree di rispetto sufficientemente estese.

E' stato, invece, inserita in classe I l'area didattica naturalistica "Fonte Bagno", per la sua valenza storica e naturalistica.

Non è stata posta in classe I l'area cimiteriale.

Nella Tabella 2.4.2 sono riportate le aree inserite in zone del territorio del Comune di Montelupone che, rispondendo ai criteri sopra descritti, si ritiene possano essere poste in Classe I.

Tab. 2.4.2 Elenco delle aree particolarmente protette poste in Classe I

TIPOLOGIA AREE PROTETTE	N° identificativo	DENOMINAZIONE AREA
Classe I Aree protette	AP1	Area didattica naturalistica Fonte Bagno
Nota: Le altre aree verdi e le scuole assumono la classe delle zone in cui sono inserite.		

2.5 Individuazione delle aree poste in Classe V (prevalentemente industriali) e Classe VI (esclusivamente industriali)

Per quanto riguarda la classificazione acustica delle aree industriali, si è proceduto utilizzando i criteri seguenti:

- Nella zone in classe V è ammissibile una limitata presenza di abitazioni, mentre nelle zone in classe VI si ritiene ammissibile la sola presenza delle residenze del personale di custodia.
- Sono state poste in classe V le seguenti zone a destinazione industriale:
 - Zona industriale Aneto di Montelupone, a destra della strada provinciale SP 21 “Castelletta – Becerica” in cui sono insediate attività produttive, identificata con la sigla IND1;
 - Zona industriale Aneto di Montelupone, a sinistra della strada provinciale SP 21 “Castelletta – Becerica” in cui sono insediate attività produttive, identificata con la sigla IND2, compreso la piccola parte che si trova a sud-ovest.
- Per tutte le zone industriali si è curato di evitare che confinassero direttamente con aree con limiti acustici inferiori di due classi, interponendo, ove necessario, fasce di rispetto in classe IV, di estensione sufficiente per poter prevedere un decadimento per propagazione del rumore di almeno 5 dB(A).

Nella zonizzazione acustica di Montelupone non sono previste zone classificate in classe VI.

Nella Tabella 2.5.1 sono indicate le aree classificate come prevalentemente industriali (Classe V). Tali aree sono anche evidenziate nella carta tematica mediante colorazione in celeste.

Tab. 2.5.1 Elenco delle zone industriali poste in Classe V

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	Sigla identificativa	DENOMINAZIONE AREA
Classe VI	-	Non previste
Classe V Aree prevalentemente industriali	IND1	Zona industriale Aneto a dx SP 21
	IND2	Zona industriale Aneto a sx SP 21

2.6 L'individuazione delle aree poste in Classe II, Classe III, Classe IV

Per tutte le aree non ricomprese nelle classi I, V, e VI, la classificazione acustica è stata effettuata suddividendo il territorio comunale in macroaree sostanzialmente omogenee dal punto di vista urbanistico, coincidenti con i Sub-Ambiti Territoriali del P.R.G. o porzioni di essi.

All'interno di ciascuna di queste aree l'analisi sull'uso del territorio è stata effettuata, considerata l'estensione comunale e la densità abitativa, non sulla base delle sezioni di censimento ma analizzando i dati quantitativi a disposizione per ciascuna via o piazza, nei centri urbani e in ogni singola frazione.

L'analisi sull'uso del territorio è stata effettuata mediante una valutazione di tipo essenzialmente qualitativo, anche in considerazione delle dimensioni del territorio comunale e della buona conoscenza delle destinazioni d'uso derivante dal fatto che si è lavorato in stretta connessione con i tecnici incaricati della redazione del PRG.

Si sono utilizzati come parametri indicativi dell'uso del territorio e della potenziale rumorosità ammissibile nell'area considerata quelli indicati nella Tabella 2.6.1, ovvero il numero di abitanti, la presenza di attività commerciali e terziarie, la presenza di attività produttive, la vicinanza con infrastrutture di trasporto.

All'aumentare della densità di popolazione di un'area aumenta il contributo di rumorosità di origine antropica derivante dalle attività di tipo residenziale. Le emissioni sono attribuibili a fonti interne (radio, televisori, elettrodomestici, ecc.) o proprie dello stabile (ascensori, caldaie, impianti di climatizzazione, ecc.), alle attività ricreative, alle attività correlate alle residenze (raccolta rifiuti, traffico connesso con la mobilità dei residenti e dei visitatori ecc.). Questa componente del rumore antropico è in pratica incontrollabile e congenita.

Parallelamente, la presenza di esercizi commerciali ed assimilati (bar, ristoranti ecc.) contribuisce all'aumento del rumore ambientale sia per via diretta, a causa della emissione di rumore da parte degli addetti, dei clienti, di macchinari ecc., sia per via indiretta in quanto attrattori di traffico.

La parte del centro storico con bassi volumi di traffico e con scarsa presenza di attività commerciali, l'area residenziale di Fonte Bona, l'area residenziale adiacente a via San Nicolò, l'area residenziale di Contrada Acquare, parco Eleuteri e parco Franchi, il cimitero e le aree adiacenti, l'area residenziale di Contrada San Firmano, la fascia di transizione in prossimità dell'area didattico-naturalistica di Fonte Bagno, buona parte delle strutture scolastiche, nonché alcune porzioni di verde pubblico e privato, sono state classificate in classe II.

Si precisa che, per quanto riguarda il rumore prodotto da sorgenti diverse da quelle stradali si è seguita l'indicazione delle Linee guida regionali di classificare le aree adiacenti le autostrade, le strade extraurbane primarie e secondarie, le tangenziali, le strade extraurbane di grande comunicazione e le aree ad esse adiacenti per una estensione di almeno 60 metri dal ciglio della infrastruttura, in classe IV.

Tale criterio di classificazione acustica è stato utilizzato per le aree adiacenti la SP 571 "Helvia Recina" e per la S.P. 21 "Castelletta – Becerica", nel tratto all'interno della zona industriale "Aneto", le quali possono essere classificate come strade di tipo Cb "extraurbane secondarie".

Si è previsto, inoltre, per quanto riguarda il rumore prodotto da sorgenti diverse da quelle stradali, di classificare in classe III le aree adiacenti le altre strade provinciali e le strade locali maggiormente utilizzate.

Tutte le altre strade di tipo locale sono state considerate, ai fini della classificazione acustica, come parte integrante dell'area di appartenenza.

Sono state, inoltre, classificate in classe IV, secondo quanto definito al punto 1.3.5 delle linee guida regionali, le seguenti aree:

- 1) Zona a nord della SP 571 per la presenza di attività industriali e di un depuratore;
- 2) Area depuratori in contrada Fonte Bona ed in contrada Fonte Ianni;
- 3) Area Produttiva San Firmano;
- 4) Area Produttiva via S. Caterina;
- 5) Area Produttiva in prossimità di Contrada Acquare;
- 6) Tutte le aree produttive in zona agricola;
- 7) Area artigianale in Contrada Canneggiano
- 8) Fascia di transizione di almeno m.50 in adiacenza alle aree in classe V.

Tutte le aree residenziali del capoluogo e delle frazioni non inserite in classe II, considerato il numero di abitanti e la presenza di attività commerciali e di esercizi pubblici, sono state poste in classe III. Analogamente sono state poste in classe III le aree agricole.

Tabella 2.6.1. Parametri quantitativi del comune di Montelupone

Via o contrada	Numero Abitanti	N° Attività Commerciali pubblici esercizi e artigianato di servizio
Via Giachini	62	3
Via E. Fermi	166	10
Via De Gasperi	64	1
Via R. Margherita	16	4
Via Bevilacqua	26	3
Via Tomassini	9	1
V.le Cialdini	118	5
Via D. Alighieri	209	5
Via XXIV Maggio	3	1
Via Degli Orti	6	1
Via Avogadro	4	1
Via Galantara	28	2
P.zza del Comune	1	3
Via Giovanni XXXIII	73	1
Via Castelfidardo	15	1
Via Pellini	6	1
C.da Aneto	62	3
C.da San Firmano	200	5
C.da San Martino	73	2
C.da Cervare	55	1
C.da San Nicolò	87	2
C.da Santa Caterina	27	1
C.da Fonte Bagno	18	1

In tale tabella sono riportate esclusivamente le vie o contrade in cui sono presenti le attività commerciali, pubblici esercizi e artigianato di servizio.

2.7 La classificazione acustica del territorio del Comune di Montelupone

La classificazione acustica del territorio del Comune di Montelupone risulta dalla classificazione delle diverse zone omogenee di cui alla trattazione precedente.

Il risultato così ottenuto è stato quindi sottoposto ad una attenta e dettagliata valutazione critica, al fine di eliminare eventuali incongruenze e per verificare la presenza di contatto di aree aventi i valori limite acustici che si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente continuo ponderato A.

Zone di contatto anomalo

Non sono presenti zone di contatto anomalo.

Edifici scolastici ed ospedalieri protetti

Una volta effettuata la classificazione acustica del territorio è stato possibile individuare la presenza di edifici scolastici a destinazione protetta dal punto di vista acustico posti al di fuori delle aree particolarmente protette. Nella Tabella seguente sono riportati gli edifici a destinazione protetta, insieme alla classificazione acustica dell'area in cui sono insediati.

Tabella 2.7.1: Elenco strutture a destinazione protetta

<i>Struttura protetta</i>	<i>Identificativo</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Zona</i>	<i>Classificazione acustica area</i>
Scuola media statale Padre C. Benedettucci	S1	Via De Gasperi	Centro periferia	Classe III
Scuola elementare Madre Teresa di Calcutta	S2	Piazzale Beretta Molla	Centro storico	Classe II
Scuola materna paritaria Ancelle Sacro Cuore	S3	Via Vecchiotti	Centro storico	Classe II
Scuola materna San Firmano	S4	San Firmano	C.da San Firmano	Classe II

La tabella in ALLEGATO A riporta la classificazione acustica di tutte le frazioni e le vie o piazze del capoluogo e su di essa è basata la costruzione delle tavole allegate che costituiscono la proposta di zonizzazione acustica del Comune di Montelupone.

Da una analisi dei dati sopra riportati, si ricava che secondo tale proposta si hanno i seguenti risultati di carattere generale:

- circa lo 0,01% della superficie del territorio comunale si trova in aree considerate protette (Classe I)
- circa il 1,16% della superficie del territorio comunale si trova in zone in classe II
- circa il 91,84% della superficie del territorio comunale si trova in zone in classe III
- circa il 2,90% della superficie del territorio comunale si trova in zone in classe IV
- circa il 4,09% della superficie del territorio comunale si trova in zone in classe V

2.8 Le aree destinate a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Nella classificazione acustica del territorio comunale devono essere indicate, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera a) della Legge 447/95, le aree da destinarsi a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, rispettando le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, della Legge regionale 28/2001.

All'interno di tali aree possono essere fissati limiti sonori, validi durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra, diversi da quelli della zona cui appartengono.

Le Linee guida regionali fissano le caratteristiche generali di tali aree, demandando ai regolamenti comunali il compito di fissare le regole per la gestione di tali aree, definendo i limiti da rispettare all'interno dell'area e presso i ricettori limitrofi durante lo svolgimento delle manifestazioni, gli orari e la durata delle singole manifestazioni ed eventuali possibilità e modalità di deroga ai limiti sonori.

Si precisa che tali aree non possono essere inserite in zone poste in Classe I o II, in quanto non consentito dalle Linee guida regionali, e non possono trovarsi in prossimità di ospedali o case di cura. La vicinanza con edifici scolastici è ammissibile a patto che nel regolamento comunale venga espressamente negata la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l'orario scolastico.

Nella Tabella seguente sono riportate le aree prescelte, indicate anche nella Tavole:

Tab. 2.8.1 Aree destinate a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto		
	AREA	Classificazione acustica della zona in cui sono comprese le aree prescelte
T1	Via Santa Caterina Zona Biagiola	Classe III

Secondo le Linee guida sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

E' possibile svolgere tali attività e manifestazioni anche al di fuori delle aree suddette. In questo caso le Linee guida regionali prevedono che il regolamento comunale, in relazione alla durata e alle caratteristiche delle attività rumorose, tenendo conto della specificità territoriale, dovranno stabilire le regole per la autorizzazione all'uso delle aree, definendo i limiti da rispettare all'interno dell'area e presso i ricettori limitrofi durante lo svolgimento delle manifestazioni, gli orari e la durata delle singole manifestazioni ed eventuali possibilità e modalità di deroga ai limiti sonori.

2.9 Gli elaborati e la documentazione del Piano di classificazione acustica del Comune di Montelupone

Secondo quanto previsto dalle Linee guida della Regione Marche, gli elaborati e la documentazione del Piano di classificazione acustica del Comune di Montelupone sono i seguenti.

Documentazione

- Relazione illustrativa della metodologia utilizzata: **la presente Relazione finale.**
- Elenco delle unità elementari di suddivisione del territorio con la classe acustica assegnata: **Allegato A.**
- Aree con classificazione acustica stagionale: **non sono previste aree con classificazione acustica diversificate a seconda della stagione.**
- Elenco delle aree in cui si ha contatto tra zone che si differenziano per più di una classe acustica: **Non sono presenti zone di contatto anomalo**
- Elenco delle aree destinate allo svolgimento di attività temporanee: **Tabella 2.8.1.**
- Elenco degli edifici a destinazione scolastica od ospedaliera non collocati in Aree particolarmente protette (Classe I): **Tabella 2.7.1.**

Tutta la documentazione è riportata anche su supporto informatico, allegato alla relazione finale.

Si precisa che ad integrazione di tale documentazione verrà predisposto un Regolamento, con modalità e tempi stabiliti dall'autorità comunale, in cui saranno presenti anche le seguenti indicazioni di competenza comunale, sulla base di quanto disposto dalle Linee guida regionali:

- Indicazione dell'ufficio preposto e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee anche al di fuori delle aree appositamente designate e anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art.2 della L. 447/95.
- Indicazione dell'ufficio preposto e delle modalità di presentazione delle domande di risanamento volontario di cui all'art. 11 della L.R. 28/01.

- Indicazione dell'ufficio preposto e delle modalità di presentazione della documentazione prevista dall'art. 20, comma 1 e 2, della L.R. 28/01 riguardante i requisiti acustici passivi degli edifici.

Elaborati grafici di progetto

Gli elaborati grafici in forma cartacea sono i seguenti:

- Tavola 1: Carta tematica **“RELAZIONE TECNICA”**
- Tavola 2: Carta tematica **“INTERO TERRITORIO COMUNALE”**
- Tavola 3: Carta tematica **“ZONA NORD”**
- Tavola 4: Carta tematica **“ZONA CENTRO-SUD”**

Per quanto riguarda la simbologia per la cartografia:

- E' stata utilizzata la procedura standardizzata di cui alla Tabella I.7.1 delle Linee guida della regione Marche.
- Gli edifici a destinazione scolastica non inseriti in Aree particolarmente protette (Classe I) sono stati identificati con il simbolo grafico **S** posto all'interno di un cerchio. Per evitare difficoltà di lettura tali edifici sono stati, inoltre, colorati in blu scuro.
- Le situazioni in cui si verifica un contatto tra zone che differiscono per più di una classe acustica sono state identificate marcando il bordo di contatto con una linea di spessore adeguato e con simbolo grafico **A** seguito da un numero progressivo.

La cartografia è riportata anche su supporto informatizzato, utilizzando come base cartografica quella usata anche per la redazione del Piano Regolatore Generale.


2.10 Procedura per l'approvazione della classificazione acustica

Le procedure per l'approvazione della classificazione acustica sono determinate dall'art. 4 della Legge Regione Marche 14/11/2001 n.28, nel modo seguente.

- L'atto di classificazione acustica è adottato dal Consiglio comunale.
- Esso è depositato a disposizione del pubblico per sessanta giorni presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune. Entro i sessanta giorni del deposito chiunque può formulare osservazioni.
- Contestualmente al deposito l'atto di classificazione è trasmesso, unitamente agli elaborati tecnici, all'ARPAM ed ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.
- Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dall'ARPAM e dai Comuni confinanti, approva l'atto di classificazione acustica e nei successivi trenta giorni lo trasmette alla Regione ed alla Provincia.

2.11 Osservazioni al piano di classificazione acustica

Le osservazioni sono riportate nell'allegato B.

<p>Ing. Antonio Iannotti Tecnico competente in materia di acustica ambientale abilitato con Deliberazione della G.R. Marche n. 2319 ME/AMB del 21/09/99</p> 	<p>Ing. Fabio Spalletti Tecnico competente in materia di acustica ambientale abilitato con Decreto del Dirigente della posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali ed Attività Estrattive N° 168/TRA_08 del 03/10/2006</p> 
---	---

ALLEGATO A

Classificazione acustica del Comune di Montelupone

MONTELUPONE CAPOLUOGO

	CLASSE ACUSTICA		NOTE
Via Alighieri Dante	III		
Via Andreotto e Perchiodo	II		
Via Avogadro Amedeo	V		
Via Bevilacqua Piergiannello	II		
Via Borganelli Francesco	III		
Pzz.le Cairoli	III		
Via Carducci Giosuè	III		
Via Castelfidardo	III		
Via Celsi Margherita	II		
V.le Cialdini Enrico	III		
Pzz.le Cola Giovanni	II		
Via D'acquisto Salvo	III		
Via De Gasperi Alcide	III		E' presente un edificio scolastico
Via Degli Orti	III		
Vicolo Degli Orti	III		
Piazza Del Comune	III		Area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto
Vicolo del Crocifisso	II		
Pzz.le Della Vittoria	III		
Via Fermi Enrico	IV	V	
Via Finetti Giustiniano	II		
Via Galantara Gabriele	II	III	
Via Garibaldi Giuseppe	II	III	
Via Giachini Tommaso	III		
Via Giovagnetti Pietro	II		
Via Giovanni XXIII	III	IV	
Via Grugnoletto	III		
Pzz.le Indipendenza	III		
V.le Leopardi Giacomo	II		
Via Manzoni Alessandro	III		
Largo Marvelli Beato Alberto	II		
Via Massucci	II		
Via Mattei Enrico	II		
Via Mentana	III		
Via Moro Aldo	II		
Pzz.le Paci Domenico	III		
Via Pascoli Giovanni	III		
V.le Pellini Corrado	III		
Via Peschiera	IV	V	

	CLASSE ACUSTICA	NOTE
Via Regina Margherita	III	E' presente un edificio scolastico
Via Roma	III	
Via San Francesco	II	
Via San Nicolò	II	
Via Santa Caterina	III IV	
Via Sturzo Don Luigi	III	
Via Tomassini Gustavo	III	
Via Trebbio	II	
Via Vecchiotti Isidoro	II III	E' presente un edificio scolastico
Via XX Settembre	III	
Via XXIV Maggio	III	

CONTRADE

	CLASSE ACUSTICA	NOTE
C.da Acquare	III	
C.da Aneto	III IV V	
C.da Asola	III	
C.da Caccialupo	III	
C.da Campodonico	III	
C.da Canneggiano	III IV	
C.da Casale	III	
C.da Case Bruciate	III	
C.da Case Nuove	III	
C.da Casone	III	
C.da Cassero	III	
C.da Castelletta	III	
C.da Cervare	III	
C.da Colle Forche	III	
C.da Fonte Bagno	I II III	
C.da Fonte Bona	II III IV	
C.da Fonte Ianni	III	
C.da Fonte Morina	III	
C.da Fonte Pianella	III	
C.da Fonte Rosa	III	
C.da Fonte Scodella	III	
C.da Fonte Vecchia	III	
C.da Fosso	III	
C.da Fosso Bacile	IV V	
C.da Grugnoletto	III	
C.da Isola	III	
C.da Maffeo	III	

	CLASSE ACUSTICA	NOTE
C.da Mazzagallo	III	
C.da Moglie	III	
C.da Molino	III IV V	
C.da Montearsiccio	III	
C.da Montemariano	III	
C.da Montemonastero	III	
C.da Montenovo	III	
C.da Murata	III	
C.da Palombarone	II III	
C.da Peschiera	III IV V	
C.da Piani Potenza	III	
C.da Rometta	III	
C.da San Biagio	III	
C.da San Firmano	II III IV	Area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto E' presente un edificio scolastico
C.da San Martino	III	
C.da San Matteo	III	
C.da San Nicolò	II III	
C.da Sant'Agostino	III	
C.da Santa Caterina	III	
C.da Sbarre	III	
C.da Spino	III	
C.da Traversa Piani	III IV V	
C.da Valle	III	

ALLEGATO B

REGIONE MARCHE



PROVINCIA DI MACERATA



COMUNE DI MONTELUPONE



RELAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

Progettisti incaricati:

Ing. Antonio Iannotti

Ing. Fabio Spalletti

Osservazione 1

proponente: CARTIERA MARCHIGIANA s.r.l.

Contenuto dell'osservazione:

cfr. Allegato 1

Controdeduzione del progettista:

Premesso che:

- Il punto 1.3.3 del documento «Linee guida per la Classificazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 (di seguito definite Linee Guida) stabilisce che le zone ricadenti in classe V possono essere desunte direttamente dalle destinazioni del P.R.G.. Pertanto, in fase di classificazione acustica sono state inserite il classe V solo le aree definite dal P.R.G. comunale come aree artigianali-industriali. Si precisa, inoltre, che i limiti da rispettare per tale attività al confine di proprietà sono già quelli della classe V;
- Al punto I.2 delle Linee Guida si definisce che l'impostazione generale della classificazione acustica, dovrà essere basata sulla tipologia d'uso del territorio, ovvero sulle sue prevalenti condizioni di effettiva fruizione, e **non sullo stato acustico esistente**. Infatti, lo scopo delle misure è di avere uno strumento conoscitivo di base come fase propedeutica alla predisposizione dei piani di risanamento acustico e non certamente quello di essere utilizzate per definire la classificazione acustica del territorio;
- Al punto I.5 delle Linee Guida, allo scopo di evitare il contatto di aree aventi i valori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 447/1995 che si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente (articolo 3, comma 2, legge regionale 28/2001), è previsto l'inserimento, nel caso di accostamento di aree che differiscano di oltre una classe acustica, di opportune fasce di transizione, aventi una larghezza di almeno 50 metri o comunque tale da consentire un adeguato decadimento del suono;

- Il documento “Linee guida per la Classificazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003”, prevede che la classificazione acustica, oltre agli elaborati grafici, comprenda una relazione tecnica secondo le modalità previste al punto 1.7 delle medesime Linee guida, non facendo alcun riferimento alla predisposizione delle Norme Tecniche di Attuazione;
- L’Art. 11 della Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche” prevede che al fine del graduale raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla legge 447/1995, le imprese che ravvisino il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione fissata dal Comune, possono presentare, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione del territorio comunale, un piano di risanamento acustico volontario, di seguito denominato PRAV, di cui all'articolo 15 della legge 447/1995 e che le imprese che non presentano il PRAV devono adeguarsi ai limiti fissati dalla zonizzazione del Comune entro sei mesi dalla sua approvazione;

al fine di garantire un adeguato decadimento della rumorosità si ritiene di allargare la fascia di transizione in classe IV adiacente la Cartiera fino al fosso del Bacile, con ampiezza della fascia di transizione compresa tra 140 e 200 metri.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone di accogliere parzialmente l’osservazione.

Osservazione 2

proponente: Enel

Contenuto dell'osservazione:

Si osserva che l'area impegnata dal nostro impianto idroelettrico, tenendo conto della destinazione d'uso del territorio, cioè "Impianti di produzione", venga inserita in Classe V. Tra l'area della centrale in classe V e le aree circostanti in classe III, è necessario quindi, sempre secondo le leggi pertinenti la zonizzazione acustica, inserire una fascia che circondi l'area della centrale e che sia in classe IV. In questo modo sarebbe rispettato il criterio dell'effettuazione della zonizzazione acustica in base alla destinazione d'uso del territorio, oltre a quello dell'obbligatorietà di avere fasce territoriali contigue in classi acustiche che abbiano limiti che differiscano non più di 5 dB(A).

Controdeduzione del progettista:

Essendo l'impianto idroelettrico di fatto un impianto di produzione, l'area in classe V della limitrofa area industriale verrà estesa su tutto il territorio di pertinenza dell'impianto idroelettrico e di conseguenza prevista la circostante fascia di ml. 50 in classe IV.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone di accogliere l'osservazione

Osservazione 3

proponente: ARPAM – Dipartimento Provinciale di Macerata.

Contenuto dell'osservazione:

“In cartografia e nella relazione tecnica vengono riportate ed elencate aree destinate a spettacoli e manifestazioni temporanei senza la indicazione della massima frequenza delle manifestazioni previste.”.

Controdeduzione del progettista:

Tali aspetti, come già espresso al punto 2.9 della “Relazione tecnica sulla proposta di classificazione acustica del territorio comunale” pag. 39 verranno definiti in apposito Regolamento comunale il quale stabilirà le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune di Montelupone, della classificazione Acustica del territorio Comunale.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone l'accoglimento dell'osservazione ai soli fini della redazione del futuro regolamento comunale il quale stabilirà le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune di Montelupone, della classificazione Acustica del territorio Comunale.

Osservazione 4

proponente: ARPAM – Dipartimento Provinciale di Macerata.

Contenuto dell’osservazione:

“Non sono state predisposte le Norme Tecniche di Attuazione”.

Controdeduzione del progettista:

Il documento “Linee guida per la Classificazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003”, prevede che la classificazione acustica, oltre agli elaborati grafici, comprenda una relazione tecnica secondo le modalità previste al punto 1.7 delle medesime Linee guida, non facendo alcun riferimento alla predisposizione delle Norme Tecniche di Attuazione.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone di respingere l’osservazione.

Osservazione 5

proponente: ARPAM – Dipartimento Provinciale di Macerata.

Contenuto dell'osservazione:

“Non sono state attuate le parti della DGR 896/2003 relative ai requisiti acustici passivi ed alla regolamentazione delle attività temporanee e comunque rumorose”.

Controdeduzione del progettista:

Tali aspetti, come già espresso al punto 2.9 della “Relazione tecnica sulla proposta di classificazione acustica del territorio comunale”, verranno definiti in apposito Regolamento comunale il quale stabilirà le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune di Montelupone, della classificazione Acustica del territorio Comunale.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone l'accoglimento dell'osservazione ai soli fini della redazione del futuro regolamento comunale il quale stabilirà le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune di Montelupone, della classificazione Acustica del territorio Comunale.